



LEGA PRO

COMUNICATO N. 13/DIV – 15 SETTEMBRE 2025

13/43

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 13 E 14 SETTEMBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare del 13 e 14 settembre 2025 per le società che disputeranno le gare di recupero in programma il 17 Settembre 2025

4^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

INTER U23	LECCO	0-1
PRO VERCELLI	VIRTUS VERONA	0-2

GIRONE C

ATALANTA U23	TEAL ALTAMURA	0-0
SALERNITANA	SORRENTO	2-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 15 settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 13 E 14 SETTEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società LECCO, PRO VERCELLI, SALERNITANA e SORRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

CACACE DAVIDE (SORRENTO)

per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, protestava proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere durante una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FERRARI GIACOMO (SALERNITANA)

per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto pronunciava nei suoi confronti parole insultanti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la relativa riprovevolezza.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

BUGGIN LEONARDO (PRO VERCELLI)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva quasi entrando sul terreno di gioco, per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GRIGOLON MARZIO (PRO VERCELLI)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto si alzava dalla panchina e usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava al IV Ufficiale al volto con fare minaccioso puntando il dito nella sua

direzione e proferendo al suo indirizzo frasi irrispettose per contestarne l'operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RUTIGLIANO CARLO MATTIA (PRO VERCELLI)
per avere, al 21° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva da tergo all'altezza della caviglia senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la natura del gesto, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere intervenendo alle spalle dell'avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CAPOMAGGIO GALO (SALERNITANA)

AMMONIZIONE (I INFR)

STANTE FRANCESCO	(INTER U23)
METLIKA ANTONIO	(LECCO)
TASCONE MATTIA	(SALERNITANA)
VILLA LUCA	(SALERNITANA)
MUHAMETI ENDRI	(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 15 Settembre 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani